

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 411 e 991-A-bis)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PELIZZO)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555,  
sulla cittadinanza italiana

**d'iniziativa del senatore BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1959

E

Norme sulla cittadinanza

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro della Difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Alla relazione generale che il sottoscritto ha avuto l'onore di presentare, raccomandando l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Governo: « Norme sulla cittadinanza » (numero 991), fa seguito la presente nota illustrativa dei più importanti emendamenti, presentati in Aula durante la discussione generale. Al fine di consentire alla 2<sup>a</sup> Commissione di prendere in esame gli emendamenti stessi, il Senato nella seduta del 23 novembre 1960, chiusa la discussione generale, deliberò di restituire il disegno di legge alla Commissione stessa. Prima di riferire in merito ai nuovi lavori, è opportuno fare presente che, nella prima fase dell'esame del provvedimento, sono state discusse e risolte due importanti questioni preliminari:

A) La Commissione ha ritenuto la propria competenza in materia, sia per la eccezionale importanza che l'istituto della cittadinanza ha nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, sia perchè (come del resto si fece con la emanazione della legge fondamentale 13 giugno 1912, n. 555) pur sottraendo la disciplina della materia alle norme codificate, si è ritenuta prevalente l'esigenza di formare una legge organica, autonoma e duratura.

B) Ha deciso in ordine al disegno di legge del senatore Battaglia: « Modifica all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, numero 555, sulla cittadinanza italiana » (n. 441) dichiarandosi contrario ed accettando in quella voce il suaccennato progetto governativo.

Si è osservato a questo riguardo che la proposta Battaglia si limita all'unica modifica dell'articolo 10 della legge n. 555 del 1912, ed al fine soltanto di consentire alla donna che ha perduto la cittadinanza italiana di riacquistarla, nel caso di scioglimento del matrimonio « ancorchè pronunziato all'estero e non reso esecutivo in Italia ».

Di contro si è rilevato che il provvedimento, contenuto nel disegno di legge del Governo, è molto più ampio, in quanto re-

gola diverse altre questioni ed inoltre detta norme più favorevoli alla donna ex cittadina consentendo ad essa il riacquisto della cittadinanza d'origine, non soltanto nel caso di scioglimento del matrimonio, ma anche nel caso di separazione personale dei coniugi. Ed, infine, è più liberale (fatto anche coniugi. Ed, infine, è più libera (fatto anche questo nuovo nella nostra legge) in quanto consente alla donna di conservare la cittadinanza italiana, ove entro un anno dalla celebrazione del matrimonio con uno straniero, ne faccia dichiarazione in tal senso. Concessioni di vantaggio queste, suggerite da imprescindibili esigenze dei tempi moderni, ma che non sono previste nel disegno di legge del senatore Battaglia.

D'altronde si è obiettato che la proposta Battaglia, attribuendo efficacia alla sentenza straniera « ancorchè non resa esecutoria in Italia », si pone contro la norma fondamentale, contenuta nell'articolo 796 Codice procedura civile, che subordina la validità della sentenza straniera alla dichiarazione d'efficacia in Italia da parte della Corte d'appello della Repubblica, competente per territorio.

Si è osservato poi che nella ipotesi dello scioglimento di matrimonio la dichiarazione di esecutorietà della sentenza straniera non è ammessa, perchè urta contro altra norma fondamentale, accolta nel nostro ordinamento giuridico, al n. 7 dell'articolo 597 del Codice civile in relazione all'articolo 31 delle disposizioni preliminari al Codice stesso.

La nostra legge, infatti, non prevede altro caso di scioglimento del matrimonio all'infuori di quello della morte di uno dei coniugi (articolo 149 Codice civile).

A motivo anche di questa controposizione del disegno Battaglia alle norme che in Italia regolano, presidiandolo, l'istituto del matrimonio, la 2<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto giusto esprimere al riguardo il suo netto dissenso.

\* \* \*

Venendo all'esame dei singoli emendamenti, è bene ricordare che in Commissione si è aperta e sviluppata un'ampia e particolareggiata discussione intorno ad essi.

Tralasciando quelli di carattere puramente formale e che vennero respinti perché ritenuti ininfluenti, degli altri — limitatamente a quelli di maggior rilievo — appare utile presentare una breve illustrazione.

I. — In un primo tempo, era stato accolto con favore l'emendamento Banfi ed altri inteso ad inserire nel testo della legge accanto alla parola « straniero » la parola « apolide » al fine di equiparare quest'ultimo al primo, a tutti gli effetti della legge sulla cittadinanza. Nella legge vigente, in realtà, non ricorre mai la parola « apolide ».

A dire il vero per « straniero », ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 (sostituito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997) della legge n. 555 del 1912, si è sempre inteso per concorde interpretazione della dottrina e della giurisprudenza la persona che non sia in possesso della cittadinanza italiana.

Non vi è dubbio pertanto che nel termine « straniero » possa identificarsi e lo « straniero » vero e proprio (cioè, chi non ha la cittadinanza italiana ed è cittadino di altro Stato) e l'« apolide » (cioè chi non ha nessuna cittadinanza).

Non essendo mai sorti dubbi interpretativi al riguardo, e non essendosi verificato alcun inconveniente nel passato, si è ritenuto superfluo l'emendamento che venne perciò abbandonato con l'adesione del resto dello stesso proponente.

II. — Una innovazione di un certo rilievo è contenuta nell'emendamento aggiuntivo al n. 6 dell'articolo 4, proposto dal senatore Banfi ed altri, secondo il quale, in analogia con quanto disposto a favore dello straniero « adottato », è concessa la cittadinanza italiana anche allo straniero « affiliato », riducendo la durata della residenza nel territorio della Repubblica rispettivamente a 5 anni nel caso dell'adottato ed a 7 nel caso dell'affiliato.

La diversa durata della residenza è giustificata dalla differente natura dei rapporti, non tanto affettivi, quanto giuridici che promanano dai due istituti, l'adozione (articolo 291 Codice civile) e l'affiliazione (arti-

colo 404 Codice civile) che com'è noto per più aspetti si differenziano tra loro.

III. — La Commissione ha inoltre approvata la proposta di un articolo 4-bis del senatore Banfi. Essa recita:

« Salvo speciali disposizioni contenute nei trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero dal quale sia stato ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana fino al raggiungimento della maggiore età. Dopo tale data esso perderà la cittadinanza italiana, ove, entro un anno dal compimento del 21° anno di età, non si verifichi una delle seguenti circostanze:

1) che abbia dichiarato all'ufficio consolare del luogo di residenza di voler conservare la cittadinanza italiana e di rinunciare a quella straniera;

2) che abbia stabilito in territorio italiano la sua residenza;

3) che presti servizio militare nelle Forze Armate italiane;

4) che abbia assunto un impiego alle dipendenze dello Stato italiano o di un Ente pubblico italiano ».

Avvertesi subito che questo emendamento non è aggiuntivo ma sostitutivo del secondo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, e quindi la sua collocazione più acconcia parrebbe non quella dell'articolo 4 bensì dell'articolo 7. Ma ciò non ha molta importanza.

Invece di notevole rilievo è il contenuto di questo emendamento, il quale innova in ciò che è stato il principio informatore al quale si è ispirata la legge generale del 1912 e le altre successive. Fino ad oggi si è rispettato il principio che la cittadinanza italiana si possa perdere solo in conseguenza di una espressa e diretta manifestazione di volontà della persona rivolta a tale fine.

Per effetto di questa nuova disposizione, invece, il cittadino nato e residente in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino (e quindi non per fatto volontario) incorre automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana, qualora al rag-

giungimento del 21° anno di età non si verifichi una delle condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 4-bis.

La finalità della norma sostanzialmente è buona: evitare cioè che si potragga indefinitivamente per coloro che risiedono all'estero lo stato della doppia cittadinanza.

IV. — È stata poi suggerita la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge. Esso prevede (su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri) la facoltà di concedere mediante decreto del Presidente della Repubblica la cittadinanza italiana «allo straniero quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato».

Caso questo non previsto dalla legge numero 555 del 1912, ma dal successivo regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997; caso peraltro diverso da quello contemplato nel n. 7 dell'articolo 4 che riguarda lo «straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia».

La discussione a questo riguardo si è incentrata sulla forma del provvedimento da adottare, riconoscendone peraltro l'opportunità ed il suo buon fondamento.

Si è detto, alla fine, che è da preferirsi il sistema della concessione della cittadinanza italiana mediante legge dello Stato, anziché mediante decreto del Presidente della Repubblica, e ciò in considerazione della maggior autorità e solennità di cui è rivestita la legge, rispetto al decreto presidenziale.

Aderendosi a questo criterio, ne deriva come logica conseguenza la soppressione dell'articolo 5, la cui norma diviene perfettamente inutile se al caso ipotizzato devesi poi provvedere di volta in volta con altra legge dello Stato.

V. — Come già s'è accennato, a commento dell'emendamento del senatore Banfi allo articolo 4-bis, è opportuno fare presente che, accolto quell'emendamento, si impone la soppressione del secondo comma dell'articolo 7 in quanto sostituito dalla nuova norma.

Lo scopo è palese ed è quello di impedire il perpetuarsi, in maniera automatica, del possesso della cittadinanza italiana da parte del connazionale nato e residente in uno

Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino dalla nascita. Si vuole in altre parole ovviare all'inconveniente della doppia cittadinanza, molto frequente e spesso pregiudizievole agli interessi dei discendenti dei nostri emigranti che, malgrado non conservino alcun legame con il Paese d'origine, sono tuttavia considerati suoi cittadini e perciò soggetti alle sue leggi. Il successivo articolo 7-bis (sostitutivo dell'articolo 4-bis) peraltro fissa un quanto mai ragionevole limite alle conseguenze che sarebbero derivate dalla semplice soppressione del secondo comma dell'articolo 7, stabilendo che il cittadino (nato e residente all'estero) conserva la cittadinanza italiana fino al raggiungimento della maggiore età, ma la perderà ove, entro un anno da tale data, non dichiara di volerla conservare, ovvero non s'abbiano a verificare condizioni manifestamente incompatibili con la volontà di perdere la cittadinanza italiana (stabilire la residenza nel territorio della Repubblica; servizio militare ovvero impiego alle dipendenze dello Stato italiano o di altro Ente pubblico italiano).

VI. — Viene poi sostanzialmente modificato il primo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, essendo stato formulato un nuovo testo, proposto dal senatore Banfi, le cui disposizioni, riguardanti il riacquisto della cittadinanza, prevedono tre ipotesi:

a) di chi presta servizio militare nelle Forze Armate italiane od assume un pubblico impiego dello Stato;

b) di chi dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera (acquisita a sensi del primo comma dell'articolo 7 ed a sensi dell'articolo 7-bis) ed ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

c) di chi prova d'aver abbandonato l'impiego, la carica od il servizio militare, esercitati nonostante l'intimazione del Governo italiano, preveduta dall'articolo 7 ed ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica da almeno due anni.

Avuto riguardo al requisito della residenza avvertesi che nessun termine è fis-

sato nella prima ipotesi; nella seconda, viene stabilito « entro un anno dalla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza straniera » e nella terza ipotesi « da almeno due anni »; si stabilisce con ciò una progressione di termini in rapporto alle diverse situazioni di fatto previste dalla norma di legge. Giova rilevare, riferibilmente alla seconda ipotesi, che s'è ritenuto indifferente, ai fini del riacquisto della cittadinanza, che la perdita sia stata determinata da fatto volontario o meno dell'ex cittadino, e ciò anche a motivo della difficoltà di accertare le cause effettive che possono aver determinato lo acquisto della cittadinanza straniera.

Basti pensare all'emigrante, che, in terra straniera preso dalla necessità di ottenere un impiego, ovvero di conservarlo, ha acquistato « volontariamente » la cittadinanza di quello Stato. Si può, in tal caso, affermare che tale acquisto sia « spontaneo », termine usato nella legge del 1912, od anche « volontario », secondo il nuovo testo del disegno di legge?

In ogni caso, e cioè in tutte tre le ipotesi suesposte, a differenza di quanto è stabilito nel progetto governativo, si richiede *ad substantiam* la domanda dell'interessato. Va, infine, ricordato che, in adesione all'emendamento dei senatori Banfi ed altri, si è stabilito di sostituire, nei casi indicati al terzo ed ultimo comma dell'articolo 8, al decreto del Presidente della Repubblica, quello del Ministro dell'interno. La ragione è evidente: consentire cioè l'impugnativa avanti il Consiglio di Stato contro il provvedimento di diniego del Ministro dell'interno e nello stesso tempo abbreviare l'*iter* del provvedimento stesso.

VII. — Nessuna modifica agli articoli 9 e 10 del disegno di legge, se si fa eccezione del termine che da tre mesi è stato elevato ad un anno.

Invece va sottolineata la differenza notevole che corre tra la norma nuova contenuta nell'articolo 9 e quella al corrispondente articolo 10 della legge n. 555 del 1912, riguardante la donna cittadina che si marita ad uno straniero, ovvero, la donna straniera che si marita ad un cittadino. Delle rilevanti innovazioni introdotte nel testo del disegno

governativo s'è già diffusamente trattato nella premessa di questa esposizione e pertanto, per non ripeterci, ad esse ci si richiama.

Infine deve ricordarsi che la maggioranza della Commissione non ha ritenuto di poter aderire agli emendamenti del senatore Banfi ai predetti articoli 9 e 10, all'infuori di quelli attinenti al termine in essi fissato, in quanto si vuole evitare il più possibile che nell'ambito della famiglia si possa determinare una diversità di legislazione, ovviamente pregiudizievole all'unità ed allo ordine della famiglia stessa.

VIII. — Unanime poi è stata la Commissione per la soppressione dell'articolo 18, previa modifica dell'articolo 17, secondo lo emendamento del senatore Piasenti. Al primo comma dell'articolo 17, dopo le parole « 10 febbraio 1947 », inserire le altre « ovvero in applicazione dell'articolo 19 del trattato stesso ».

Il disposto dell'articolo 17, invero equipara « agli italiani non appartenenti alla Repubblica » coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori avvenuti in applicazione degli articoli 14 e 23 del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. L'emendamento Piasenti mira ad estendere la anzidetta norma a coloro (e sono i casi previsti dall'articolo 18) che, essendo residenti al 10 giugno 1940 in uno dei territori ceduti in forza dello stesso trattato di pace 10 febbraio 1947, hanno perduto la cittadinanza italiana per non aver esercitato nei termini prescritti la facoltà di optare ovvero perchè la loro opzione non è stata accettata oppure non è stata definita. A questo punto viene da chiedersi: perchè trasferire nell'articolo 17 i casi che si volevano disciplinare nell'articolo 18?

È necessario, innanzitutto, avere la nozione esatta della formula: « italiani non appartenenti alla Repubblica ». Chi sono essi? Tali sono considerati coloro che, essendo originari di territori facenti parte della regione geografica italiana, hanno la cittadinanza di Stati esteri che esercitano la sovranità sui detti territori, ma discendono da fa-

miglie di nazionalità o, quanto meno, di formazione italiana.

Ora, il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge (che del resto non fa che ripetere la norma contenuta già nell'articolo 17 della legge n. 555 del 1912, che a sua volta la deriva dalla legge 17 dicembre 1860, n. 4513) « agli italiani non appartenenti alla Repubblica » riserva, ai fini della concessione della cittadinanza, un trattamento di speciale riguardo. La concessione, infatti, viene data con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello interno, senza necessità di sentire il Consiglio di Stato ed a prescindere da qualsiasi condizione di residenza nel territorio della Repubblica. Infine non è stabilito alcun termine di decadenza.

In considerazione di queste condizioni di vantaggio, si è proposto che la norma dell'articolo 17 del disegno di legge si applichi anche alle persone indicate nell'articolo 18, del quale si chiede pertanto la soppressione.

IX. — Quanto all'articolo 22 del disegno di legge con il quale si confermano le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, del decreto legislativo 2 febbraio 1918, numero 23, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, contenenti rispettivamente norme:

a) circa la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliati in Alto Adige;

b) circa la revisione delle opzioni degli alto atesini;

c) circa la trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni, si fa presente che gli onorevoli Sand e Tinzl hanno presentato il seguente emendamento:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone contemplate dal decreto-legge 2 febbraio 1948 n. 23.

In ogni caso le medesime se non hanno riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi ed in base allo stesso decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, la riacquistano facendone domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione non si nasconde la delicatezza e la gravità dell'argomento. Tuttavia, allo stato delle cose, ritiene di non poter accogliere un siffatto emendamento che porrebbe nel nulla le esclusioni dalla cittadinanza sin qui decise in base al citato decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 e consentirebbe alla totalità degli « esclusi » il riacquisto automatico della cittadinanza italiana.

Si tratta invero di un numero di « esclusi » non rilevante, alla data d'oggi. Tuttavia anch'essi in base agli Accordi suppletivi intervenuti col Governo austriaco nel 1950 (vedi punto 7 del verbale 28 marzo 1950) possono ottenere la cittadinanza italiana in base al requisito della stabile residenza in Italia in applicazione della norma di cui all'articolo 4, n. 3, del disegno di legge.

Comunque, ed al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in ordine alla norma dell'articolo 22 in esame, si chiarisce che le disposizioni di legge in esso richiamate non contraddicono agli Accordi suppletivi intervenuti col Governo austriaco nel 1950 (n. 7 verbale del 28 marzo 1950).

Concludendo: dopo le osservazioni e considerazioni di cui sopra, e richiamato quanto esposto, in linea generale, nella prima relazione, si confida che il Senato abbia ad accogliere, il disegno di legge del nuovo testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione.

PELIZZO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO (N. 991)

## Art. 1.

È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino;  
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova contraria nato nel territorio della Repubblica.

## Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi indicati dall'articolo 279 del Codice civile.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dal Governo n. 991).

## Art. 3.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;

2) se compiuto il ventunesimo anno risiede nel territorio della Repubblica e dichiara entro il ventiduesimo anno di volere acquistare la cittadinanza italiana.

## Art. 4.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

1) allo straniero, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni;

2) allo straniero che ha prestato servizio per cinque anni allo Stato italiano anche all'estero;

3) allo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

4) allo straniero che risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e ha contratto matrimonio con una cittadina italiana;

5) alla straniera che, avendo sposato all'estero un cittadino italiano di cui non ha acquistato la cittadinanza a norma del primo comma dell'articolo 9, risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

6) allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

7) allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico:*1) *identico;*

2) allo straniero che ha prestato servizio per cinque anni alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico anche all'estero;

3) *identico;*4) *identico;*5) *identico;*6) *identico;*7) *identico;*

(Segue: Testo proposto dal Governo n. 991).

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle donne maritate salvo che siano legalmente separate e salva l'ipotesi di cui al n. 5.

## Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato.

## Art. 6.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

## Art. 7.

Perde la cittadinanza:

1) chi acquista volontariamente la cittadinanza di uno Stato straniero e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza;

2) chi, avendo acquistato una cittadinanza straniera senza concorso della sua volontà, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza.

Il cittadino residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino dalla

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

8) allo straniero che è stato affiliato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno sette anni successivamente alla affiliazione e purchè sia in possesso dello stato di affiliato.

*Identico.**Identico.*

## Art. 5.

*Soppresso.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.**Soppresso.*

(Segue: Testo proposto dal Governo n. 991).

nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti nei comma precedenti non ha effetto per la durata dello stato di guerra nei confronti di coloro che, essendo soggetti agli obblighi del servizio militare, hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunciato a quella italiana durante lo stato di guerra.

Perde la cittadinanza chi, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da un Governo estero o da un ente pubblico straniero o da un ente internazionale, al quale l'Italia non partecipa, ovvero essendo entrato al servizio militare di uno Stato estero, vi persiste nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro un termine fissato. La perdita della cittadinanza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'interno, e può essere dichiarata anche in mancanza d'intimazione, ove l'impiego, la carica, o il servizio militare non sia stato abbandonato malgrado l'esistenza dello stato di guerra tra l'Italia e lo Stato straniero.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

(Vedi art. 7-ter).

*Identico.*

#### Art. 7-bis.

Salvo speciali disposizioni contenute in trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana fino al raggiungimento della maggiore età.

Dopo tale data esso perderà la cittadinanza italiana, ove, entro un anno non si verifichi una delle seguenti circostanze:

1) che abbia dichiarato all'Ufficio consolare del luogo di residenza di voler conservare la cittadinanza italiana;

2) che abbia stabilito in territorio italiano la sua residenza;

3) che presti servizio militare nelle Forze armate italiane;

(Segue: Testo proposto dal Governo n. 991).

#### Art. 8.

Chi ha perduto la cittadinanza a norma dell'articolo 7 la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;

2) se dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera o prova di aver abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare all'estero esercitati nonostante l'intimazione del Governo italiano preveduta all'articolo 7 ed in entrambi i casi ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

3) se, avendo perduto la cittadinanza a norma del 1° comma dell'articolo 7, risiede nel territorio della Repubblica da almeno tre anni e non dichiara, entro il detto termine, di voler conservare la cittadinanza straniera.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi, giusta l'ultimo comma dell'articolo 7, abbia esercitato un'attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai numeri 2 e 3 è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'inter-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

4) che abbia assunto un impiego alle dipendenze dello Stato italiano o di altro Ente pubblico italiano.

#### Art. 7-ter.

La perdita della cittadinanza nei casi previsti dall'articolo 7, primo comma, e dall'articolo 7-bis non ha effetto per la durata dello stato di guerra nei confronti di coloro che, essendo soggetti agli obblighi del servizio militare, hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunciato a quella italiana durante lo stato di guerra.

#### Art. 8.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego nello Stato italiano;

2) se dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera acquistata ai sensi del primo comma dell'articolo 7 ovvero ai sensi dell'articolo 7-bis ed ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

3) se prova di aver abbandonato l'impiego, la carica od il servizio militare esercitato all'estero nonostante l'intimazione del Governo italiano preveduta all'articolo 7, ed ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica da almeno due anni.

*Identico.*

Nei casi indicati ai numeri 2) e 3) è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di

(Segue: *Testo proposto dal Governo n. 991*).

no, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di un anno dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza stabilire la residenza nel territorio della Repubblica:

a) in favore di chi abbia da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza;

b) in favore di chi, essendo stato nei suoi confronti annullato o revocato per qualsiasi motivo l'acquisto della cittadinanza straniera, ne fa domanda.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente il riacquisto è subordinato alla autorizzazione del Governo, concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

#### Art. 9.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La stessa norma si applica alla donna straniera che contragga matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente semprechè non dichiarì, entro tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la propria cittadinanza se la legge del detto Stato lo consente.

La donna straniera, che ha acquistata la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possieda, e non dichiarì, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Stato, entro il termine di un anno dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri.

*Identico.*

a) in favore di chi avendo da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza, ne fa domanda;

*Identico:*

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente il riacquisto è subordinato alla autorizzazione del Governo da concedersi con decreto del Ministro dell'interno.

#### Art. 9.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La donna straniera che contragga matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente acquista la cittadinanza italiana semprechè non dichiarì, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio di voler conservare la propria cittadinanza se la legge dello Stato lo consente.

*Identico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo n. 991*).

monio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente qualora essa od il marito abbia perduto la cittadinanza straniera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato.

## Art. 10.

Se il marito straniero diviene cittadino la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana semprechè entro tre mesi non dichiara di voler conservare la cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero, ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà propria, perde la cittadinanza italiana se dichiara di rinunciarvi.

La moglie, che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 9.

## Art. 11.

Il figlio minore non emancipato di chi acquista o recupera la cittadinanza diviene cittadino, salvo che, risiedendo nello Stato al quale appartiene, ne conservi la cittadinanza. Tuttavia può entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora abbia conservato o riacquistato la cittadinanza di origine e risieda all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

## Art. 10.

Se il marito straniero diviene cittadino la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana semprechè entro un anno non dichiara di voler conservare una cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo n. 991*).

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 7, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà o i diritti da essa derivanti e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 8.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà o i diritti da essa derivanti è esercitata dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna cittadina, la quale dopo lo scioglimento del matrimonio eserciti su di lui la patria potestà diventa cittadino, ma può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, di rinunciare alla cittadinanza italiana purchè abbia la cittadinanza straniera del padre e risieda all'estero.

#### Art. 12.

Salvo quanto è previsto negli articoli 9 e 10 l'acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'articolo 4, numeri dall'1 al 6, e all'articolo 8, lettere a) e b), e le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana previste all'articolo 7, numero 2, della presente legge, sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1 a 3 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a margine dei citati numeri 1 e 3 della tabella sopraindicata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Eccettuata l'ipotesi prevista nell'articolo 7, terzo comma, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà e i diritti da essa derivanti e acquisiti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 8.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà e i diritti da essa derivanti sono esercitati dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

*Identico.*

#### Art. 12.

*Identico.*

I decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'articolo 4, numeri dall'1) al 7) e quelli del Ministro dell'interno previsti all'articolo 8, lettere a) e b) e le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana previste dall'articolo 7 n. 2), e all'articolo 8, primo comma, della presente legge sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1) a 3) della tabella allegato A del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a

(Segue: Testo proposto dal Governo n. 991).

Art. 13.

Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento previsti dalla presente legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali a tale scopo indicati dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 14.

Chiunque risieda nel territorio della Repubblica e non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce allo esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15.

Sono ritenute valide ai fini di questa legge le dichiarazioni avanti le autorità competenti in Italia e all'estero solo se rese da persone maggiorenni o emancipate.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La rinuncia importa la perdita della cittadinanza italiana ad ogni effetto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

marginie dei citati numeri 1) e 3) della tabella sopraindicata.

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo n. 991*).

Art. 17.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori, avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Questa disposizione si applica anche ai discendenti delle persone indicate nel comma precedente.

Art. 18.

Coloro che, essendo residenti al 10 giugno 1940 in uno dei territori ceduti in forza del Trattato di Pace 10 febbraio 1947, hanno perduta la cittadinanza italiana per non aver esercitato nei termini prescritti la facoltà di optare per la cittadinanza italiana preveduta dal detto Trattato e dagli accordi complementari, possono riacquistarla facendone dichiarazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e stabilendo la residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che hanno fatto dichiarazione di opzione per la cittadinanza italiana non accettata o non definita dallo Stato cessionario al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Non è richiesto il trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica per coloro che hanno perduto la cittadinanza dello Stato cessionario senza acquistarne una altra.

Il riacquisto della cittadinanza nei casi preveduti dal presente articolo è inefficace se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi dal Governo entro un anno dal compimento delle condizioni stabilite nel presente articolo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 17.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori, avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in applicazione dell'articolo 19 del Trattato stesso, sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*Identico.*

Art. 18.

*Soppresso.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo n. 991*).

Art. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al tempo del matrimonio, erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici in Italia, può riacquistare la cittadinanza italiana facendone dichiarazione entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero dopo il 10 giugno 1940, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo n. 991*).

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 23.

*Identico.*

## DISEGNO DI LEGGE N. 411

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555,  
SULLA CITTADINANZA ITALIANA***Articolo unico.*

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana viene abrogato e sostituito dal seguente:

« La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito.

« La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

« La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

« In caso di scioglimento di matrimonio, ancorchè pronunciato all'estero e non reso esecutivo in Italia, ritorna cittadina, se risiede nel territorio dello Stato o vi rientri, e dichiara in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.

« Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel territorio della Repubblica protratta oltre un biennio dallo scioglimento del matrimonio ».